



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Art. 2 (Requisiti e titoli)

1. Per l'esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori, per i quali il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 prevede l'esonero, parziale o totale, dal servizio.
2. I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 23, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno 5 anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato, in assenza del quale non è possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti.
3. Le nomine sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli e da apposita valutazione condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento.
4. I tutor dei tirocinanti nei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici sulla base dei requisiti previsti nei rispettivi decreti attuativi.
5. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori di cui all'articolo 11, commi 2 e 4, e all'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sono selezionati dalle università e dalle istituzioni AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla Tabella 2 dell'Allegato A:
 - i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i titoli valutabili
 - l'articolazione del colloquio di valutazione.
6. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 5 invia la domanda all'Università ovvero all'istituzione AFAM a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, le Università e le istituzioni AFAM comunicheranno le conseguenti graduatorie agli Uffici scolastici territoriali interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro.
7. Gli incarichi di tutor organizzatore e tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.